CODICI 3			
Cod	**Dal**	**Al**	
3A	01.01.1974		Società cooperativa, iscritta nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che applica, per il calcolo del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari, l'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 20, punto 4, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 e successive modificazioni. *Circolare n. 358 C. e V. - n. 382 G.S. - n. 6957 O. del 23.3.1974.* L'articolo 16 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, sostituito, come nel testo, dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, recita: Art. 16. - *Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.* **La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.**
3B	01.11.1999		AZIENDA ESERCENTE ATTIVITA' DI LOGISTICA. Tale attività, per essere oggetto di classificazione autonoma nel settore terziario, con CSC attuale 7.04.01 e codice ISTAT 1991 63.12.1, deve essere svolta per conto terzi e costituire il principale fine economico produttivo dell'impresa che la esercita. Nel caso in cui l'azienda svolga anche l'attività di spedizioniere-vettore, classificata con lo stesso CSC sopra indicato e con il codice ISTAT 63.40.1, per l'attività di logistica deve essere aperta una posizione contributiva separata caratterizzata dai medesimi codici che individuano l'attività di spedizioniere-vettore e dal codice di autorizzazione in trattazione. Le imprese esercenti l'attività di logistica sono soggette alle norme vigenti, per le aziende commerciali, in materia di CIGS e di mobilità, pertanto, qualora risultino realizzati i diversi requisiti occupazionali stabiliti per tali aziende (numero dei dipendenti compreso fra 51 e 200 oppure superiore a 200), deve essere attribuito anche il codice di autorizzazione 3X. Infine, nel caso che i predetti requisiti occupazionali siano realizzati computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive dovranno essere attribuiti anche i codici 3J (da 51 a 200 dipendenti) o 3Y (oltre 200 dipendenti). Il codice è compatibile con tutti i codici Sede. Il codice è compatibile ***esclusivamente*** con il CSC "***7.04.01***" accompagnato dai codici ISTAT ***63.121*** (magazzini di custodia e deposito) e ***63.40.1*** (spedizione vettore). Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione dei seguenti: **1M – 1S – 2H – 2J – 2N – 2S – 2X – 3W – 3Z – 8C – 9A - 9F – 9E – 9M – 9N – 9S – 9T – 9X** . A decorrere dal periodo **11/99** i codici di autorizzazione "**3X**"

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>“3J” e “”3Y” devono essere resi compatibili con il CSC “7.04.01” anche qualora lo stesso risulti accompagnato dal CA “3B” e seguito dal codice ISTAT 63.12.1 ovvero 63.40.1
Circolare n. 58 del 6.3.2000.
Precedente significato
Imprese industriali che applicano il massimale intero per il calcolo del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari.
Validità: dal 01.01.1971 al 31.12.1973.</td></tr>
<tr><td>3C</td><td>01.08.1999</td><td></td><td>POSIZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 26, COMMA 1, LEGGE 6 AGOSTO 1999, N. 265.
Il codice è compatibile con tutti i codici Sede.
Il codice è compatibile con tutti i CSC.
Il codice di autorizzazione 3C è compatibile con tutti i codici di autorizzazione ad eccezione dei CA “8C” ,“9X” e“9M”
Circolare n. 119. del 22.6.2000.
Precedente significato
Imprese tessili che applicano l’aliquota contributiva CUAF ridotta.
Circolare n. 354 C. e V. del 18.1.1974.
Validità: dal 01.02.1972 al 31.01.1975.</td></tr>
<tr><td>3D</td><td>01.07.2000</td><td></td><td>AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX DM158/2000 (CREDITO).
L’art.2, c.28 della legge 23 dicembre 1996 n.662 ha previsto, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali. Il CCN del 28 febbraio 1998, ha previsto l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito.
Il fondo viene finanziato dall’1.07.2000, da un contributo ordinario nella misura dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125 a carico dei lavoratori), da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro nella misura non superiore al 1,50% e da un contributo straordinario.
Il codice deve essere pertanto attribuito alle Aziende tenute al versamento dei contributi ex D.M.158/2000 (Credito).
Il codice è compatibile con tutti i codici Sede.
Il codice è compatibile i C.S.C. :
<table>
<tr><th>CSC</th><th>ISTAT</th><th>DESCRIZIONE</th></tr>
<tr><td>1.XX.XX</td><td>XX.XX.X</td><td>Tutte le attività industriali ad eccezione dei csc</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.12.1</td><td>Attività delle banche commerciali</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.12.2</td><td>Attività delle casse di risparmio</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.12.3</td><td>Attività delle banche cooperative e mutue</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.22.2</td><td>Istituti e sezioni per il credito speciale</td></tr>
<tr><td>6.02.01</td><td>66.03.0</td><td>Assicurazioni diverse da quelle sulla vita</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.21.0</td><td>Leasing finanziario</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.22.1</td><td>Servizi di credito al consumo (istituti finanziari)</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.23.1</td><td>Società fiduciarie e di investimenti mobiliari</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.23.1</td><td>Società fiduciarie e di investimenti mobiliari</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.23.2</td><td>Società per la gestione dei fondi comuni di investimento</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.23.3</td><td>Società di acquisizione di partecipazioni azionarie</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>67.11.0</td><td>Amministrazione dei mercati finanziari</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>67.12.0</td><td>Attività di mediazione di valori negoziabili (titoli)</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>67.13.0</td><td>Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a.</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>70.31.0</td><td>Agenzie di mediazione immobiliare</td></tr>
<tr><td>7.07.03</td><td>91.11.1</td><td>Attività di organizzazioni di dat. di lav. e di ass. di categoria</td></tr>
<tr><td>7.07.06.</td><td>75.30.0</td><td>Enti privati gestori di forme di assicurazioni sociali obbligatorie</td></tr>
<tr><td>7.07.06</td><td>80.42.2</td><td>Altri servizi di istruzione</td></tr>
<tr><td>7.07.08</td><td>74.14.1</td><td>Consulenze finanziarie</td></tr>
<tr><td>7.07.08</td><td>74.84.2</td><td>Factoring</td></tr>
<tr><td>7.07.08</td><td>74.84.6</td><td>Altre attività di servizi n.c.a.</td></tr>
</table>
Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione del CA 3F.
Circolare n.193 del 22.11.2000
Circolare n.100 del 9.05.2001
Circolare n.178 del 9.10.2001.
Messaggio n.000288 del 17.05.2002
Precedente significato
Esecuzione degli adempimenti contributivi sulla base di salari medi ragguagliati, per le assicurazioni sociali, alle giornate di imbarco e, per la Cassa unica per gli assegni familiari, alle giornate di pesca, quali risultano dalla certificazione dell'autorità marittima, oppure ai periodi di occupazione media mensile.
Il codice deve essere attribuito alle imprese marittime, classificate con i CSC 1.20.01 e 1.21.01, esercenti la pesca industriale con equipaggi arruolati alla parte.
Validità: fino al 31.12.1987.
</td></tr>
<tr><td>3E</td><td></td><td></td><td>IMPRESA NON AMMESSA AL CONGUAGLIO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE IN QUANTO GLI STESSI VENGONO CORRISPOSTI DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO.</td></tr>
<tr><td>3F</td><td>01.07.2000</td><td></td><td>AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX DM 157/2000 (CREDITO COOPERATIVO).
L'art.2, c.28 della legge 23 dicembre 1996 n.662 ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali. Il CCN del 28 febbraio 1998, ha previsto l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito.
Il fondo viene finanziato dall'1.07.2000, da un contributo ordinario nella misura dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125 a carico dei lavoratori), da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro nella misura non superiore al 1,50% e da un contributo straordinario.
Il codice deve essere pertanto attribuito alle Aziende tenute al versamento dei contributi ex D.M.157/2000 (Credito cooperativo).
Il codice è compatibile con tutti i codici Sede.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Il codice è compatibile con i C.S.C. :
<table>
<tr><th>CSC</th><th>ISTAT</th><th>DESCRIZIONE</th></tr>
<tr><td>1.XX.XX</td><td>XX.XX.X</td><td>Tutte le attività industriali ad eccezione dei csc 1.01.XX(qualsiasi ISTAT) e 1.18.XX (qualsiasi ISTAT)</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.12.1</td><td>Attività delle banche commerciali</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.12.2</td><td>Attività delle casse di risparmio</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.12.3</td><td>Attività delle banche cooperative e mutue</td></tr>
<tr><td>6.01.01</td><td>65.22.2</td><td>Istituti e sezioni per il credito speciale</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.21.0</td><td>Leasing finanziario</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.21.1</td><td>Servizi di credito al consumo (istituti finanziari)</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.23.1</td><td>Società fiduciarie e di investimenti mobiliari</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.23.2</td><td>Società per la gestione dei fondi comuni di investimento</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>65.23.3</td><td>Società di acquisizione di partecipazioni azionarie</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>67.11.0</td><td>Amministrazione dei mercati finanziari</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>67.12.0</td><td>Attività di mediazione di valori negoziabili (titoli)</td></tr>
<tr><td>7.04.01</td><td>67.13.0</td><td>Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a.</td></tr>
<tr><td>7.07.03</td><td>91.11.1</td><td>Attività di organizzazioni di dat. di lav. e di ass. di categoria</td></tr>
<tr><td>7.07.08</td><td>74.14.1</td><td>Consulenze finanziarie</td></tr>
</table>
Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione del 3D.
Circolare n.194 del 22.11.2000
Circolare n.100 del 9.05.2001
Circolare n.195 del 7.11.2001
Precedente significato
Impresa alberghiera avente diritto allo sgravio del 5% di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 463.
Circolare n. 319 C. e V. - n. 1754 G.S. del 22.11.1972.
Validità: dal 01.09.1972 al 30.06.1973.</td></tr>
<tr><td>3G</td><td>01.01.1999</td><td></td><td>Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, a gestione governativa o regionale, che versano il contributo GESCAL per la sola quota a carico del lavoratore.
Validità: fino al 31.12.1995.
Il codice, per il periodo sotto indicato, individua le aziende di cui al punto precedente escluse dal versamento della quota GESCAL a carico dei datori di lavoro.
Validità: dal 01.01.1996 al 31.12.1998.
Il codice deve essere attribuito alle aziende di cui ai punti precedenti sulla posizione aperta per il personale assunto dopo il 31.12.1995, data di soppressione del Fondo pubblici servizi di trasporto, per l'applicazione dell'aliquota ridotta per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Circolare n. 178 del 12.9.1996.
Circolare n. 181 del 28.9.1999.
Circolare n. 13 del 24.1.2000.</td></tr>
<tr><td>3H</td><td>01.12.1971</td><td></td><td>IMPRESA INDUSTRIALE ESERCENTE ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E/O LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI OVVERO IMPRESA ARTIGIANA ESERCENTE ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE DI TALI MATERIALI ALLA QUALE SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1058, IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI.
Cfr. codice di autorizzazione 1J.
Circolare n. 76 del 6.4.1998.</td></tr>
</table>

3J			**Impresa commerciale** avente alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 51 e 200, denunciati su più posizioni contributive, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 7, comma 7, del D.L. n. 57/93). Il codice in trattazione deve essere attribuito insieme al codice **3X** alle posizioni sulle quali viene denunciato un numero di lavoratori inferiore a 51. *Circolare n. 93 del 20.4.1993.* *Circolare n. 195 del 11.8.1993.* Il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, decaduto, è stato reiterato con D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, all'articolo 7, comma 7, ha esteso le norme in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese: Validità: dal 01.03.1993 al 31.12.2000. **Agenzie di viaggi e turismo**, compresi gli operatori turistici, aventi oltre 50 dipendenti denunciati su più posizioni contributive. Il codice deve essere attribuito, insieme al 3X, alle posizioni con numero di lavoratori inferiore a 50. Validità: dal 01.07.1993 al 31.12.2000. **Imprese di spedizione e trasporto** che occupano più di 50 dipendenti denunciati su più posizioni contributive. Il codice deve essere attribuito, insieme al 3X, alle posizioni con numero di lavoratori inferiore a 50. il codice ha pertanto assunto il seguente significato: "Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altre posizioni, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale". Validità: dal 01.07.1993 al 31.12.1994. • Estensione della disciplina in materia di mobilità alle imprese sopra indicate (Art. 5, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451). *Circolare n. 130 del 29.4.1994.* *Circolare n. 47 del 26.2.1996.* L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato dall'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, da ultimo, fino al 31.12.2000, dall'articolo 62, comma 1, lettera g). della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000). *Circolare n. 27 del 4.2.1998.* *Circolare n. 21 del 8.2.1999.* *Circolare n. 19 del 31.1.2000.* Validità: dal 01.01.1994 al 31.12.2000. ***Per le imprese di spedizione e trasporto, dal 1.1.1995, v. codici 2H e 2J.***

			Le imprese del settore terziario che, in relazione all'attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l'eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l'attività dell'azienda. A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l'applicazione delle norme predette (3X, 3J, 3Y, 5J). *Messaggi n. 11188 del 5.10.1999, n. 13947 del 27.10.1999 e n. 16113 del 12.11.1999.* **A decorrere dal 1° aprile 2000**, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'art. 6 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante: «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000, il cui testo è il seguente: Art. 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. 1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. 2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. *Circolare n. 123 del 27.6.2000.*
3K	01.01.1974		IMPRESA ARTIGIANA ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA CUAF RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 20, PUNTO 1, DEL D.L. 2 MARZO 1974, N. 30, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 APRILE 1974, N. 114, PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA ISCRIZIONE DEL TITOLARE OVVERO DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ARTIGIANI. *Circolare n. 554 G.S. del 31.8.1977.* La mancanza dei requisiti per l'iscrizione del titolare o dei soci negli elenchi nominativi degli artigiani, ai fini previdenziali e assistenziali, si verifica normalmente nei casi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale norma stabilisce che in caso di invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza dei requisiti

			previsti dall'art. 2 della medesima legge n. 443 del 1985, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. Il codice deve essere attribuito anche ai consorzi di imprese artigiane in quanto il beneficio della riduzione CUAF è destinato alle singole imprese e non ai loro consorzi.
3L			IMPRESA AVENTE ALLE DIPENDENZE LAVORATORI A DOMICILIO. *Circolare n. 1430 C. e V. - n. 272 D.S.E.A.D. - n. 345 G.S. - n. 5756 O. del 14.4.1975.*
3M	01.08.1991		POSIZIONE RELATIVA AL PERSONALE OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO AL FONDO VOLO DIPENDENTE DA AZIENDA INDUSTRIALE, ESERCENTE ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DI NAVIGAZIONE AEREA, SOGGETTA A CIG, CIGS E MOBILITÀ. Il codice deve essere attribuito alla posizione, normalmente di tipo A3 o B3, contraddistinta dal CSC 1.15.04. Alla medesima posizione devono essere attribuiti anche i codici sottoindicati previsti per l'applicazione delle norme vigenti in materia di CIG, CIGS e mobilità, in relazione all'attività principale esercitata dall'impresa ed al possesso, da parte della stessa, dei diversi requisiti occupazionali richiesti. 1S se l'azienda, nel suo complesso, ha avuto in forza, nell'anno precedente, un numero medio di dipendenti non superiore a 50, per il versamento del contributo CIG. in misura ridotta; 3Y qualora il requisito occupazionale (oltre 15 dipendenti), ai fini delle contribuzioni per CIGS e mobilità si realizzi computando anche i dipendenti denunciati su altre posizioni aziendali, non iscritti al fondo volo. *Messaggio n. 11188 del 5.10.1999.* *Messaggio n. 13947 del 27.10.1999.* *Messaggio n. 16113 del 12.11.1999.* *Precedente significato* *Impresa avente alle dipendenze lavoratori a domicilio per i quali non è soggetta al versamento del contributo Ds (lavorazioni tradizionali).* *Validità: fino al 20.01.1974.*
3N	15.02.1970		IMPRESA INDUSTRIALE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI PER L'EDILIZIA CHE APPLICA LE NORME DELLA CIG ORDINARIA. Il codice comporta l'obbligo del versamento del contributo CIG nella misura prevista per le imprese industriali non edili, nonché delle addizionali IVS e DS di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115. L'addizionale IVS, di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, è stata abolita dal 1° luglio 1990 (art. 5, primo comma del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.169).

			L'addizionale DS, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stata soppressa dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con decorrenza dal 1° agosto 1991.
3P	15.02.1970		IMPRESA ARTIGIANA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI PER L'EDILIZIA ESCLUSA DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CIG - gestione speciale - di cui alla legge 2 febbraio 1970, n. 14.
3Q	01.10.1968		POSIZIONE CONTRIBUTIVA NON PRESCELTA PER IL RIEPILOGO DEGLI SGRAVI DEL MEZZOGIORNO (sgravio aggiuntivo, sgravio supplementare, residuo sgravio generale e sgravio ex lege n. 183/1976).
3R	01.09.2000	30.11.2001	AZIENDA INTERESSATA ALLA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI A CAUSA DEGLI EVENTI METEORICI CHE HANNO COLPITO LE REGIONI DELLA VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA E VENETO (ORDINANZE n.3090/2000 e n.3092/2000 e n.3093/2000) Per le aziende con CSC **1.20.01**, **1.15.02** e senza CA **2N** e **2.01.01** con CA **6Z** il codice di autorizzazione 3R ha validità da **07/2000 a 09/2000**. Il codice è compatibile con tutti i codici Sede. Il codice è compatibile con tutti i CSC. Il codice è compatibile con tutti i CA Il codice è compatibile con tutti i TC. *Circolare 195 del 23.11.2000* *Precedente significato* *Impresa operante all'estero, in Paesi non convenzionati, che versa i contributi calcolati su salari fissi.*
3S			IMPRESA MINERARIA AVENTE ALLE DIPENDENZE PERSONALE PER IL QUALE È DOVUTO IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLA GESTIONE SPECIALE PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE. Legge 3 gennaio 1960, n. 5.
3T	01.04.2001		IMPRESE EDITRICI O STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E AGENZIE DI STAMPA A DIFFUSIONE NAZIONALE, NONCHÉ IMPRESE EDITRICI E/O STAMPATRICI DI GIORNALI PERIODICI, TENUTE **INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI LAVORATORI IN FORZA**, AL CONTRIBUTO CIGS DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.407/90". Con D.L. 4.07.1990, n.170, più volte reiterato, e da ultimo convertito, con modificazioni, nella legge 1.6.1991, n.169, era stato abolito, a decorrere dal 1.07.1990 il contributo IVS dello 0,60% con l'eccezione per il settore "dell'editoria e della stampa dei giornali quotidiani" per il quale la legge 416/81 prevedeva un particolare regime di esodo e di prepensionamento. **L'art.14 della legge 52/2001 ha soppresso le previsioni contenute nella legge 416/81 relativamente al contributo addizionale IVS dello 0,60%. Pertanto dalla data di entrata in vigore della legge (aprile 2001) tale contribuzione non è più**

			dovuta. *Circolare n.105 del 5 giugno 2002.* *Precedente significato* *Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, alle quali sono state estese le norme in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.* *Per tali aziende, a decorrere dal 1° settembre 1981, sussiste l'obbligo del versamento del contributo addizionale dello 0,60%, di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, devoluto alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria, nella contabilità relativa agli interventi straordinari;* *dal 1° gennaio 1991 è dovuto inoltre, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, il contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (0,90 % di cui lo 0,30 % a carico del lavoratore).* *Circolare n. 161 del 17.7.1990.* *Circolare n. 45 del 25.2.1999.* *Validità dal 01.07.1990.*
3U	01.05.2002		AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX DM 88/2002 (ETI). E' istituito presso l'INPS il "*Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante*", al fine di gestire le situazioni di eccedenze di personale ("*esuberi*") nell'ambito e in connessione col processo di riorganizzazione dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.A. Il codice è compatibile **esclusivamente** con la Sede Roma EUR (**7001**). Le prestazioni del fondo sono finanziate dall'ETI Spa, con un contributo ordinario determinato nella misura dello **0,50 –** interamente a carico del datore di lavoro , a decorrere dal mese di **maggio 2002** e un contributo straordinario determinato dal Comitato amministratore. Il codice è **incompatibile solo** con il CSC **2.01.02.** Il codice è **incompatibile** con **tutti** i **CA** e **tutti** i **TC.** *Circolare n. 94 del 03.06.2003*
3V	01.01.1974		"AZIENDE COMMERCIALI TENUTE AD APPLICARE, PER LA CONTRIBUZIONE DOVUTA ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI, L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA RIDOTTA DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.L. 2 MARZO 1974, N. 30, CONVERTITO IN LEGGE 16 APRILE 1974, N. 114, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI". Commercianti, ditte individuali o società di persone, che applicano l'aliquota CUAF ridotta, ai sensi dell'art. 20, punto 1, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, in quanto il titolare o la

maggioranza dei soci è iscritta, in qualità di titolare, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali; nel caso di società in accomandita semplice il possesso dei predetti requisiti è ovviamente richiesto per i soli soci accomandatari.
Circolare n. 358 C. e V. - n. 382 G.S. - n. 6957 O. del 23.3.1974.
L'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitino, in qualità di lavoratori autonomi, le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *d*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti e degli artisti.
Sono assoggettati all'obbligo assicurativo in trattazione anche i soci di imprese costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata.
In relazione alle predette disposizioni è stato preso in esame il problema dell'applicabilità, ai nuovi soggetti assicurati, della contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) nella misura ridotta prevista dall'articolo 20, comma 1, numero 1) della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 aprile 1974, n. 30.
A scioglimento della riserva espressa col messaggio n. 19417 del 4.8.1997 possono beneficiare della riduzione dell'aliquota CUAF solo le imprese esercenti le attività di seguito specificate.
Il codice è compatibile con i CSC :

CSC attuale	**ISTAT 91**
7.01.XX	50.10.0 - 50.30.0 - 50.40.1 - 50.40.2 - 51.21.1 - 51.21.2 - 51.22.0 51.23.1 - 51.23.2 - 51.24.1 - 51.24.2 - 5125.0 - 51.31.0 - 51.32.1 - 51.32.2 51.32.3 - 51.33.1 - 51.33.2 - 51.34.1 - 51.34.2 - 51.35.0 - 51.36.1 5136.2 - 51.37.1 - 51.37.2 - 51.38.1 - 51.38.2 - 51.39.1 - 51.39.2 - 51.39.3 51.39.4 - 51.41.1 - 51.41.2 - 51.41.3 - 51.41.4 - 51.42.1 - 51.42.2 51.42.3 - 51.42.4 - 51.42.5 - 51.43.1 - 51.43.2 - 51.43.3 - 51.43.4 - 51.43.5 - 51.43.6 - 51.44.1 - 51.44.2 - 51.44.3 - 51.44.4 - 51.44.5 - 51.45.0 - 51046.1 - 51.46.2 - 51.47.1 - 51.47.2 - 51.47.3 - 51.47.4 - 51.47.5 - 51.47.6 - 51.47.7 - 51.47.8 - 51.47.9 - 51.51.1 - 51.51.2 - 51.51.3 - 51.52.1 - 51.52.2 - 51.52.3 - 51.52.4 - 51.53.1 - 51.53.2 - 51.53.3 - 51.53.4 - 51.53.5 - 51.54.1 - 51.54.2 - 51.54.3 - 51.54.4 - 51.54.4 - 51.55.0 - 51.56.1 - 51.56.2 - 51.57.1 - 51.57.2 - 51.57.3 - 51.61.0 - 51.62.0 - 51.63.0 - 51.64.1 - 51.64.2 - 51.65.0 - 51.66.0 - 51.66.0 - 51.70.0

7.01.XX	51.11.0 - 51.12.0 - 51.13.0 - 51.14.0 - 51.15.0 - 51.16.0 - 51.17.0 - 51.18.0 - 51.19.0	Intermediari del commercio Agenti e rappresentanti di Commercio
7.02.XX	50.10.0 - 50.30.0 - 50.40.1 - 50.40.2 - 50.50.0 - 52.11.1 - 52.11.2 - 52.11.3 - 52.11.4 - 52.11.5 - 52.12.1 - 52.12.2 - 52.21.0 - 52.22.1 - 52.22.2 - 52.23.0 - 52.24.1 - 52.24.2 - 52.24.2 - 52.25.0 - 52.26.0 - 52.27.1 - 52.27.2 - 52.27.3 - 52.27.4 - 52.31.0 - 52.32.0 - 52.33.1 - 52.33.2 - 52.41.1 - 52.41.2 - 52.41.3 - 52.41.4 - 52.42.1 - 52.42.2 - 52.2.3 - 52.42.4 - 52.42.5 - 52.42.6 - 52.43.1 - 52.43.2 - 52.44.1 - 52.44.2 - 52.44.3 - 52.44.4 - 52.44.5 - 52.45.1 - 52.45.2 - 52.45.3 - 5245.4 - 52.45.5 - 52.46.1 - 52.46.2 - 52.46.3 - 52.46.4 - 52.46.5 - 52.46.6 - 52.47.1 - 52.47.2 - 52.47.3 - 52.48.1 - 52.48.2 - 52.48.3 - 52.48.4 - 52.48.5 - 52.48.6 - 52.48.7 - 52.48.8 - 52.48.9 - 52.50.1 - 52.50.2 - 52.50.3 - 52.50.4 - 52.61.0	
7.03.01	52.62.1 - 52.62.2 - 52.63.3 - 52.62.4 - 52.62.5 - 52.62.6 - 52.62.7 - 52.63.1 - 52.63.2 - 52.63.3 - 52.63.4 - 52.63.5	Commercio ambulante

Presenza contemporanea CSC attuale e ISTAT 91		Descrizione attività
Csc attuale	ISTAT 91	
7.05.01	55.11.0 - 55.12.0 - 55.21.1 - 55.21.2 - 55 - 22.0 - 55.23.1 - 55.23.2 - 55.23.4 - 55.23.6	Attività ricettiva
7.05.02	55.30.1 - 55.30.2 - 55.30.3 - 55.30.4 - 55.30.5 - 55.40.1 - 55.40.2 - 55.40.3 - 55.40.4	Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
7.05.04	52.24.2	Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (pasticcere)
7.07.05	55.51.0	Bar aziendali

Circolare n.190 del 17 .11.2000

3W	01.01.1974		ALIQUOTA RIDOTTA PER IL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI. Codice da attribuire ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 16 aprile 1974, n. 114, alle imprese della pesca, iscritte nel Registro di cui all'art. 11 della legge 14 Luglio 1965, n. 963, munite del permesso di pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, che esercitano l'attività con navi iscritte nei Registri delle navi minori e galleggianti e aventi alle dipendenze personale soggetto o meno alle norme stabilite dalla legge 26 luglio 1984, n. 413. *Circolare n. 825 G.S. del 3.7.1974.*
3X	01.01.1991		Azienda tenuta al versamento del contributo per il finanziamento degli interventi della Cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (0,90% delle retribuzioni imponibili, di cui il 60% a carico dei datori di lavoro e il 30% a carico dei lavoratori. *Circolare n. 19 del 25.1.1991.* Il codice deve essere attribuito alle imprese, inquadrate in settori diversi da quello dell'industria, alle quali il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per il settore dell'industria è stato esteso dai provvedimenti legislativi indicati, di seguito, per ciascuna categoria: Imprese, contraddistinte dal CSC 7.07.05, appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali (CIGS estesa dall'art. 23, 1° comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155); Imprese commerciali con oltre 1000 dipendenti, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, contraddistinte dai CSC 7.01.XX e 7.02.XX (CIGS estesa dall'art. 23, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 155); cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, classificate con CSC 5.01.02 (CIGS estesa dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240); compagnie e gruppi portuali: il codice deve essere attribuito a tale categoria, malgrado la classificazione nel settore industria (CSC 1.15.05 e 1.15.06), in quanto i predetti organismi, esclusi dalla CIG ordinaria, sono ammessi ai trattamenti straordinari di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469. Validità: dal 01.01.1991 al 31.07.1991. Il significato del codice è stato modificato dal 1.8.1991. *Circolare n. 211 del 9.8.1991.* Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità. Imprese artigiane, comprese quelle edili che però rimangono escluse dalla mobilità, con forza occupazionale media nel semestre precedente superiore alle 15 unità (comprendendo anche i lavoratori esclusi dal computo dei limiti dimensionali dell'impresa ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443), che nel biennio precedente abbiano superato il 50% del fatturato

			nei confronti di una impresa rientrante nella disciplina dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, secondo quanto emerge dall'elenco dei fornitori di cui all'art. 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Le commesse di cui sopra devono avere per oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti l'oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente. Articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223. *Circolare n. 211 del 9.8.1991*. Validità: dal 01.04.1991. imprese classificate con c.s.c. 7.07.05, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali, con forza occupazionale media nel semestre precedente superiore a 15 dipendenti, (nel computo del numero dei dipendenti devono essere compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223); Validità: dal 01.08.1991. aziende commerciali che occupano più di duecento dipendenti; le aziende in trattazione sono quelle classificate con i c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX (l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi nei quali si realizza il superamento del limite di 200 dipendenti escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro); Articolo 12, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Validità: dal 01.08.1991. cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, classificate con CSC 5.01.02 (per verificare il requisito dei 15 dipendenti nel semestre precedente devono essere computati anche i soci, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223); Validità: dal 01.08.1991. compagnie e gruppi portuali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente (nel computo del numero dei dipendenti devono essere compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223). Validità: dal 01.08.1991. *Circolare n. 211 del 9.8.1991.* *Circolare n. 88 del 19.3.1992.* Imprese soggette alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 7, comma 7, del D.L. n. 57/1993). Impresa commerciale avente alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 51 e 200, Le aziende in trattazione sono quelle classificate con i CSC 7.01.XX e 7.02.XX; l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi

			nei quali si realizza il requisito occupazionale escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. *Circolare n. 93 del 20.4.1993*. Il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, decaduto, è stato reiterato con D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, all'articolo 7, comma 7, ha esteso le norme in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese: Validità: dal 01.03.1993 al 31.12.2000. agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano più di 50 dipendenti; l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi nei quali si realizza il requisito occupazionale escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Validità: dal 01.07.1993 al 31.12.2000. imprese di spedizione e trasporto che occupano più di 50 dipendenti (dal 1.1.1995 v. codice 2H); l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi nei quali si realizza il requisito occupazionale escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Validità: dal 01.07.1993 al 31.12.1994. Dal 1.7.1993 il codice in trattazione ha assunto il seguente significato: "impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altre posizioni, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale" (v. codice 3J). *Circolare n. 195 del 11.8.1993.* *Circolare n. 21 del 8.2.1999.* Estensione del contributo per la mobilità alle seguenti imprese: imprese commerciali (csc 7.01.XX e 7.02.XX) che occupano da 51 a 200 dipendenti; Validità: dal 01.01.1994 al 31.12.2000. agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano più di 50 dipendenti; Validità: dal 01.01.1994 al 31.12.2000. imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti (dal 1.1.95 v. codici 2H e 2J). Validità: dal 01.01.1994 al 31.12.1994. Qualora il requisito occupazionale si realizzi computando lavoratori denunciati su più posizioni contributive, alle posizioni con numero dipendenti inferiore a 51 dovrà essere attribuito anche il codice 3J. Art. 5, comma 3, del D.L. n. 185/1994; il decreto, decaduto, è stato reiterato con il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. *Circolare n. 130 del 29.4.1994.* *Circolare n. 47 del 26.2.1996*. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato dall'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 59, comma 59, della legge

			27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, da ultimo, fino al 31.12.2000, dall'art. 62, commi 1 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.. *Circolare n. 27 del 4.2.1998.* *Circolare n. 21 del 8.2.1999.* *Circolare n. 19 del 31.1.2000.* Le imprese del settore terziario che, in relazione all'attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l'eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l'attività dell'azienda. A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l'applicazione delle norme predette (3X, 3J, 3Y, 5J). *Messaggi n. 11188 del 5.10.1999, n. 13947 del 27.10.1999 e n. 16113 del 12.11.1999.* Per le imprese esercenti attività di logistica v. codice 3B. *Circolare n. 58 del 6.3.2000.* A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'art. 6 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante: «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000, il cui testo è il seguente: Art. 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale. 1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. 2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. *Circolare n. 123 del 27.6.2000.* Il D.L.24 novembre 2000, n.346 all'art.1, co.6, l.g) ha prorogato i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità fino a tutto il periodo di paga in corso a gennaio 2001. *Circolare n.53 del 06.03.2001* L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato dall'art. 2, co.1, l. a) e b) della legge n.248/2001 al 31.12.2001. *Circolare n.201 del 14.11.2001* I D.L.n.30956 e n.30968 del 18 aprile 2002 hanno prorogato i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità fino

			a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.2002 . *Circolare n. 116 del 21.06.2002* Il Decreto interministeriale del 18 giugno 2003 n.32534, ha prorogato il trattamento di GIGS fino al 31.12.2003, anche in deroga dei limiti temporali, in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono servizi di pulizia su appalto delle Ferrovie dello Stato. Inoltre ha esteso il trattamento di GIGS e Mobilità **a favore dei soci lavoratori** dipendenti dalle Cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli, che operano su appalto della medesima società, soggette alla disciplina del DPR 602/70 **per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003.** Il codice deve essere reso compatibile con il C.A. **2E.** *Circolare n. 165 del 16.12.2003*
3Y	01.08.1991		Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità. Il codice deve essere attribuito alle posizioni con numero di dipendenti inferiore a 15, relative ad aziende che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale (media di 15 dipendenti nel semestre precedente) computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive. *Circolare n. 211 del 9.8.1991.* Il codice in trattazione deve essere attribuito insieme al codice 3X anche alle posizioni con numero di dipendenti inferiore a 200 relative a imprese commerciali che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale di oltre 200 dipendenti computando i lavoratori denunciati sulle altre posizioni. *Circolare n. 93 del 20.4.1993.* *Circolare n. 195 del 11.8.1993.* Validità: dal 01.08.1991. Estensione alle imprese di vigilanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, occupano più di 15 dipendenti nel semestre precedente (v. codice 5J). *Circolare n. 130 del 29.4.1994.* *Circolare n. 47 del 26.2.1996.* Validità: dal 01.01.1994 al 31.12.2000. *Per la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, v. circolare n. 313 del 27.12.1995.* Le imprese del settore terziario che, in relazione all'attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l'eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l'attività dell'azienda.A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l'applicazione delle norme predette (3X, 3J, 3Y, 5J). *Messaggi n. 11188 del 5.10.1999, n. 13947 del 27.10.1999 e n.*

			16113 del 12.11.1999. A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'art. 6 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante: «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000, il cui testo è il seguente: **Art. 6.** *Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.* In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. *Circolare n. 123 del 27.6.2000.* Il D.L.24 novembre 2000, n.346 all'art.1, co.6, l. g) ha prorogato i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità fino a tutto il periodo di paga in corso a gennaio 2001. *Circolare n.53 del 06.03.2001* L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato dall'art. 2, co.1, l. a) e b) della legge n.248/2001 al 31.12.2001. *Circolare n.201 del 14.11.2001* I D.L.n.30956 e n.30968 del 18 aprile 2002 hanno prorogato i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.2002 . *Circolare n. 116 del 21.06.2002*
3Z	01.01.1974		ALIQUOTA CUAF RIDOTTA, AI SENSI DELL'ART. 20, PUNTO 3, DEL D.L. 2 MARZO 1974, N. 30 CONVERTITO DALLA LEGGE 16 APRILE 1974, N. 114, per le seguenti imprese: imprese agricole il cui titolare sia iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136; *Circolare n. 358 C. e V. - n. 382 G.S. - n. 6957 O. del 23.3.1974.* cooperative agricole e loro consorzi iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, sezione agricola; *Circolare n. 825 G.S. del 3.7.1974.* imprese della pesca munite del permesso di pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963. *Circolare n. 825 G.S. del 3.7.1974.*